

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI ESTETISTA

LEGGE 14.02.1963 N.161 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI"
LEGGE 23.12.1970 N. 1142 "MODIFICHE ALLA LEGGE 14.02.1963 N. 161 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI"
LEGGE 29.10.1984 N. 735 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE C.E. N. 82/489 DEL 19.07.1982 COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAIZIONE DEI SERVIZI DEI PARRUCCHIERI"

LEGGE 04.01.1990 N. 1 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA"

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 15.10.1989 N. 48 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA"

E SUCCESSIVE MODIFICHE

DISPOSITIVO

SOMMARIO

PREMESSA	1
PARTE1 DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1	2
ART. 2	2
ART. 3	2
ART. 4	3
ART. 5	4
ART. 6	4
ART. 7	4
ART. 8	4
ART. 9	5
ART. 10	7
ART. 11	8
ART. 12	8
ART. 13	8
ART. 14	8
ART. 15	9
ART. 16	9
ART. 17	9
ART. 18	10
ART. 19	10
ART. 20	10
ART. 21	11
ART. 22	11
PARTE 2 CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI	13
ART. 23	13
ART. 24	13
ART. 25	17
ART. 26	18
ART. 27	18
ART. 28	19
ART. 29	21
ART. 30	21
PARTE 3 CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	22
ART. 31	22
ART. 32	22

PARTE 4 SUBINGRESSI, TRASFERIMENTI E AMPLIAMENTI	24
ART. 33 TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO	24
ART. 34 DOMANDE DI SUBINGRESSO	24
ART. 35 SUCCESSIONE	24
PARTE 5 NORME PER ATTIVITA' PARTICOLARI	25
ART. 36 FORME DI ESERCIZIO	25
ART. 37 ESERCIZI SITI ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE O DI CIRCOLI PRIVATI	25
ART. 38 VENDITA DI COSMETICI	26
PARTE 6 NORME TRANSITORIE E FINALI	27
ART. 39 ORARIO	27
ART. 40 SANZIONI	27
ART. 41 SANATORIA	27
ART. 42 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA	28
ART. 43 PERIODO DI VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO	28
PARTE 7 ALLEGATI	29
ALLEGATO 1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	29
ALLEGATO 2 ITER ISTRUTTORIA	30
ALLEGATO 3 LIMITI NUMERICI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	35

INIZIO

Premessa

La presente edizione del Regolamento per le attività di Estetista si rende necessaria a seguito della completa revisione della legislazione in materia (Legge 4.1.90 n. 1 e della Legge Regionale 15.9.89 n. 48), la quale prevede che l'attività di estetica non sia più considerata come una attività "affine" a quella dei parrucchieri, ma come una professione autonoma, con proprie qualifiche professionali, proprio regolamento ed anche una commissione separata da quella dei parrucchieri.

Si è colta anche l'occasione per individuare e precisare accuratamente i requisiti sanitari per lo svolgimento dell'attività, stabilendo regole certe e dettagliate sia sui requisiti dei locali che su quelli dei processi di lavoro e del personale.

Nella ristesura della normativa si è anche tenuto conto delle norme di trasparenza di cui alla legge 241/90 e delle nuove attribuzioni di poteri fissate dalla legge 127/97 (Bassanini).

Si fa presente che con delibera C.C. n. 72 del 27/6/2000 la commissione estetisti non è stata inserita nell'elenco delle commissioni ritenute indispensabili ed è quindi da considerarsi eliminata.

Parte1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito di Applicazione della Normativa

Il presente Regolamento disciplina l'attività di **estetista**, sia essa esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, su tutto il territorio del Comune in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della Legge 4.1.90 n. 1 e della Legge Regionale 15.9.89 n. 48 e ove compatibili dalle norme della Legge 161/1963 e successive modifiche.

Ai sensi dell'Art.1 della legge 4.1.90 n°1, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.713.

Le norme del presente REGOLAMENTO hanno validità per gli argomenti di cui al comma 1 su tutto il territorio comunale.

Le scelte amministrative operate dal Comune anche in altri settori, ma implicanti aspetti relativi all'attività di estetista, non dovranno invalidare o rendere inattuabili le presenti norme, né contrastare con le direttive per la razionalizzazione della rete di vendita e della rete di somministrazione.

ART. 2 Osservanza degli Altri Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare degli strumenti urbanistici, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

ART. 3 Definizioni

Nel presente REGOLAMENTO, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

Esercizio : locale adibito all'attività di estetista di cui alla legge 4/1/90 n°1, eventualmente anche in abbinamento ad altre attività.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Il soggetto competente, ai sensi della legge 15/05/97 n°127 al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento ed all'irrogazione delle relative sanzioni, attualmente il RESPONSABILE del SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE del SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente **UFFICIO**): l'Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza delle pratiche relative all'attività di estetista, attualmente: L'UFFICIO COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Qualora, in applicazione dei criteri di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa, senza alcun obbligo di recepimento formale.

ART. 4 Necessita' di Autorizzazioni Amministrative

L'esercizio dell'attività di estetista, è subordinato all'autorizzazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO che la rilascia, previo accertamento:

a) dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività, il cui accertamento è demandato alla competente Autorità Sanitaria Locale, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;

b) della qualificazione professionale del richiedente la autorizzazione conseguita nei modi di cui agli Artt. 3, 6 e 8 della Legge 1/90. In caso di impresa gestita in forma societaria o cooperativa la qualificazione professionale deve essere posseduta da tutti coloro (titolare, soci), che nell'impresa esercitano professionalmente l'attività.

c) del requisito della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e alle caratteristiche socioeconomiche della zona di insediamento, nonché del rispetto del numero massimo di esercizi, come stabilito al successivo Art.34.

Ai sensi dell'Art.3, Comma 2 della Legge Regionale LOMBARDIA 15.9.89 n.48, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista deve recare menzione delle apparecchiature di cui è autorizzato l'uso, comprese fra quelle indicate nella tabella allegata alla suddetta legge e alla Legge 1/90.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di estetista congiuntamente all'attività di barbiere e parrucchiere.

In tal caso andranno verificati:

a) il possesso dei requisiti professionali del titolare, dei singoli soci partecipanti e dell'eventuale direttore tecnico, per tutte le attività o per le singole attività

b) il rispetto dei requisiti sanitari e degli standard di superficie, distanza e rapporto con la popolazione per ognuna delle attività

c) l'esistenza di distinti reparti, adiacenti ed intercomunicanti, per ognuna delle attività

Potrà essere rilasciata ai sensi dell'Art.7 Comma 2 della Legge 1/90 l'autorizzazione per l'attività di estetista, senza l'obbligo dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ma fermi restando tutti gli altri requisiti e condizioni, alle imprese in possesso di autorizzazione comunale per la vendita di prodotti cosmetici rilasciata in base alla legge 426/71 o che legittimamente esercitino la vendita ai sensi del Dlgs 114/98.

ART. 5 Oggetto e Validità dell'Autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente legittima l'esercizio dell'attività ed è valida esclusivamente per l'intestatario della medesima e per i locali dell'esercizio in essa indicato.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare o al rappresentante legale. Nell'ipotesi di Società con personalità giuridica resta ferma la necessità di indicare nell'autorizzazione la persona eventualmente preposta alla direzione dell'Azienda

La Società ha l'obbligo di indicare entro 30 giorni ogni mutamento della persona del direttore dell'Azienda ai fini dell'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

ART. 6 Natura dell'Autorizzazione

L'autorizzazione è personale e come tale non è trasmissibile né cedibile a qualunque titolo, pena la sua immediata decadenza, salvo quanto previsto agli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.

ART. 7 Divieto di Apertura Senza Autorizzazione

Nessun esercizio può essere aperto e nessuna attività di estetista può essere svolta prima del rilascio all'interessato dell'autorizzazione, salvo i casi di subingresso di cui all'Art.34.

ART. 8 Domande di Autorizzazione

Le domande rivolte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio, il trasferimento di sede, nonché le domande di subingresso, di ampliamento dell'esercizio e ogni altra attinente all'attività di estetista disciplinata dal presente regolamento deve essere indirizzata al COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA – SERVIZIO COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE redatta in carta da bollo e corredata dai documenti richiesti per ogni singolo caso.

Ogni singola domanda deve contenere le generalità e il domicilio del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, sede e denominazione o ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie), l'ubicazione dell'esercizio, l'indicazione dell'attività che si intende esercitare, il numero delle persone addette all'esercizio (ivi compreso il

titolare), la firma del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale, nonché l'indicazione del numero di codice fiscale.

Alla domanda "iniziale" (intesa ad ottenere una nuova autorizzazione) devono essere allegati i seguenti documenti :

a) la dichiarazione della Commissione Provinciale per lo Artigianato concernente il possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti professionali previsti dalla Legge 4.1.90 N. 1 e Legge Regionale 48/1989.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'Art.3 della Legge n. 443/85 la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda, la quale deve possedere i requisiti professionali.

Qualora i requisiti professionali siano stati acquisiti mediante attività professionale svolta in altro paese della Comunità Economica Europea, anziché il certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato andrà allegato un corrispondente attestato rilasciato dall'Autorità competente dello Stato Comunitario dove l'attività è stata svolta (legge 29.10.84 n.735).

Allo scopo di accertare l'autenticità di tali certificazioni il Responsabile del Servizio potrà richiedere che l'attestazione venga vistata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e corredata di traduzione ed autenticazione consolare.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge n.443 deve essere esibito un certificato attestante la regolare costituzione della Società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.

b) il certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato relativo alla qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda, con l'osservanza di quanto previsto dall'Art.3 della legge 1/90.

c) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 redatta da un tecnico abilitato, con indicazione della relativa destinazione, in duplice copia, delle quali una assoggettata al bollo ai sensi di Legge.

d) dichiarazione della proprietà attestante la disponibilità dei locali ove il richiedente intende attivare l'esercizio, salva la esibizione di copia del contratto definitivo di locazione o di acquisto all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 9 Istruttoria delle Domande

Immediatamente dopo avere ricevuto la domanda, l'Ufficio Competente dà corso alla relativa istruttoria.

Comunque, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda stessa, l'Ufficio rilascia ricevuta della domanda e comunica all'interessato, ai sensi dell'Art.8, comma 2 della legge 241/90:

- Se la pratica è di propria competenza o meno, o se deve comunque essere coinvolta nel procedimento qualche altra Amministrazione
 - L'oggetto della pratica che viene istruita
-

- L'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Ai fini del rispetto delle norme della legge 241/90 sulle garanzie di informazione ai controinteressati, copia di tale comunicazione verrà immediatamente affissa all'Albo Comunale per una durata di 20 giorni.

Il procedimento non potrà essere concluso prima della scadenza di tale periodo, entro il quale chiunque avesse interesse potrà presentare memorie e/o richiedere di prendere visione degli atti.

Qualora la domanda presenti irregolarità o incompletezze, l'Ufficio ne da notizia al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento, invitando a ripresentare la domanda in forma corretta o ad integrare gli elementi carenti. I termini per l'esame della pratica rimangono interrotti fino al ricevimento della domanda regolarizzata.

Nel caso che comunque siano necessari elementi integrativi di giudizio o documenti che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che essa non è in grado di acquisire autonomamente, l'Ufficio ha facoltà di richiedere tali elementi o documenti integrativi, purché diversi da quelli eventualmente già richiesti ai sensi del comma precedente, interrompendo i termini per una sola volta.

I termini per l'esame della pratica restano interrotti fino al ricevimento di tutti gli elementi richiesti ai sensi del comma precedente. Eventuali ulteriori richieste di documenti o informazioni non interrompono ulteriormente i termini.

Lo svolgimento dell'istruttoria, in tutti i passi previsti dalla legge e dal presente piano, deve essere documentato tramite la compilazione di un apposito resoconto dell'iter, da redigere secondo la falsariga dello schema **ALLEGATO 2**, o di analogo documento redatto con supporti informatici. Al termine dell'istruttoria il responsabile redige un proprio parere sintetico motivato circa l'opportunità di accoglimento o di reiezione della domanda.

Il semplice superamento dell'esame di idoneità professionale non costituisce titolo valido per la presentazione delle domande.

Qualora dalla domanda o dalla documentazione allegata risulti chiaramente l'improponibilità della stessa per vizi formali (esempio domanda presentata a nome di persona giuridica da parte di persona che non ha i relativi poteri), o per carenza di elementi essenziali a valutare l'oggetto della richiesta, quali: la mancata indicazione del tipo di attività che si intende esercitare, della localizzazione dell'esercizio, o non contiene in allegato la planimetria dei locali, la domanda stessa non potrà essere presa in considerazione per il proseguimento dell'istruttoria; in tal caso l'ufficio competente dovrà dare immediata comunicazione all'interessato, precisando la fattispecie dei "vizi formali" e/o elencando gli "elementi essenziali" mancanti, e richiedendo i relativi dati integrativi. La domanda potrà venire ripresentata, integrata dagli elementi fondamentali, e la data che farà fede sia per i termini per l'esame della pratica che per i diritti di priorità sarà quella di presentazione della domanda completata.

Nel caso invece la domanda risulti carente in elementi non essenziali (quali ad esempio mancata indicazione degli ingressi, del codice fiscale, ecc.), o non contenga gli allegati necessari alla documentazione di quanto in essa contenuto, ad esclusione di quelli

richiesti nel comma precedente, l'ufficio proseguirà l'istruttoria, richiedendo per iscritto gli elementi mancanti. La richiesta deve indicare tutti gli elementi mancanti (salvo che si richieda un'integrazione a documenti inviati successivamente) ed interrompe solo i termini per l'esame della pratica ma non quelli di eventuali diritti di priorità.

Qualora il richiedente disponga degli elementi essenziali, specificati nei commi precedenti, perché la pratica possa essere istruita, si procede d'ufficio immediatamente alla richiesta delle comunicazioni previste dalla legge antimafia.

ART. 10 Procedura per il Rilascio delle Autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE, in base ai criteri del presente REGOLAMENTO e ai criteri generali delle vigenti leggi.

Il Responsabile del Servizio, presa conoscenza del documento riepilogativo dell'istruttoria, provvede alla determinazione conseguente, motivando per iscritto eventuali decisioni difformi dal parere dell'ufficio.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio va immediatamente notificato, a mezzo ordinario o con raccomandata A.R., all'interessato per l'effettuazione di tutti gli atti conseguenti.

Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione.

Per potere ritirare l'autorizzazione, l'interessato dovrà provvedere a consegnare all'Ufficio i documenti indicati nell'**ALLEGATO 1** come necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

Dal momento della presentazione di tale documentazione il richiedente ha facoltà di dare inizio all'attività, qualora si trovi in tutte le ulteriori condizioni richieste dalle varie disposizioni di natura urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi, ecc. e da tutti i regolamenti comunali, entro i termini di cui al successivo Art.14.

I termini per la revoca in caso di mancata attivazione decorreranno dalla data di tale dichiarazione.

Da tale data il richiedente potrà comunque fare valere la propria qualifica di titolare di autorizzazione a tutti gli effetti previsti dalla legge (es. richiesta di finanziamenti, iscrizione al Registro Imprese, ecc.).

Qualora l'UFFICIO competente ritenga che tali requisiti non sussistano, provvederà immediatamente a darne notifica all'interessato indicandone i motivi e diffidandolo dal comportarsi come se fosse legittimamente autorizzato.

Nel caso l'interessato inizi comunque l'attività senza essere in possesso di tutti i requisiti di legge il Responsabile del Servizio potrà comunque assumere tutti i provvedimenti sanzionatori o inibitori conseguenti.

ART. 11 Rifiuto dell'autorizzazione

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso, nei termini di legge, ai competenti Organi della Giustizia Amministrativa.

ART. 12 Riesame della Richiesta di Autorizzazione

La domanda per l'ottenimento di autorizzazione amministrativa, sulla quale è già intervenuta la decisione negativa del Responsabile del Servizio, non può più essere riproposta, se non dopo 180 giorni dalla data di notifica della precedente decisione.

L'istanza di riesame può essere eccezionalmente accolta, se motivata da errore materiale avvenuto sia nella fase di istruttoria che nella fase di accoglimento e decisione, o da modifiche sostanziali nel contenuto della richiesta di autorizzazione (variazione di superficie, di localizzazione, di tipo di attività, ecc.), oppure se la domanda era stata respinta per mancanza dei requisiti professionali o di altro requisito che successivamente sia stato acquisito dal richiedente, o per carenza di disponibilità di cui all'Art.32

ART. 13 Comunicazioni ad Enti Diversi

Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

1. Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano
2. Comando della Polizia Municipale
3. Centro Nazionale Dati Anagrafici per la determinazione dei codici fiscali
4. Ufficio Tributi del Comune

ART. 14 Inizio dell'attività: Termini

L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato del rilascio della autorizzazione prorogabili dal Responsabile del Servizio per gravi e comprovati motivi.

Il termine di cui al comma precedente è interrotto in tutti i casi previsti dalla legge.

Se l'attività non è attivata entro i termini, salvo la proroga di cui al comma precedente, l'autorizzazione viene revocata d'ufficio dandone comunicazione all'interessato.

L'inizio d'attività è dimostrato: da dichiarazione in forma di atto notorio sottoscritta dall'interessato, il quale attesta, sotto propria responsabilità di essere a tale data in

possesso di tutti gli altri documenti richiesti dalle disposizioni del presente piano, dalla legge e da tutti gli altri regolamenti locali, citandone tutti gli estremi.

L'Ufficio può effettuare, direttamente o richiedendoli agli altri uffici competenti, controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, e qualora esse risultino infedeli promuove o applica direttamente i relativi provvedimenti sanzionatori.

ART. 15 Inizio dell'attività - Requisiti

Per potere dare inizio all'attività in sede fissa il titolare deve disporre di :

- autorizzazione comunale di esercizio o documenti sostitutivi in caso di trasferimento, subingresso o smarrimento o distruzione degli originali
- autorizzazioni sanitarie previste dalla legge e dal regolamento sanitario locale
- certificato di agibilità dei locali, o quanto meno ricevuta della domanda di visita tecnica per il rilascio dell'agibilità.

ART. 16 Rinunce

In caso di rinuncia definitiva all'autorizzazione, essa deve venire restituita all'Ufficio Competente che la dichiara decaduta.

All'interessato viene rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione valida a tutti gli effetti ed usi consentiti dalla legge.

ART. 17 Sospensione dell'attività

Il titolare di autorizzazione amministrativa, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore ad un mese, deve fare pervenire apposita comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa e deve depositare presso l'Ufficio Comunale competente l'autorizzazione non oltre il terzo giorno dalla chiusura del locale.

Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio, dandone immediata notizia al Comune ma, se trascorso un anno dall'avvenuta comunicazione o dal deposito dell'autorizzazione in Comune, ciò non avviene, il Responsabile del Servizio provvede a revocare l'autorizzazione secondo le modalità fissate dal successivo Art.18.

Qualora l'amministrazione comunale accerti l'avvenuta chiusura di un esercizio senza avere ricevuto la comunicazione o il deposito dell'autorizzazione, provvede immediatamente a notificare all'esercente la data a partire dalla quale è stata rilevata la chiusura. Da tale data decorrono i termini di cui al successivo Art.18.

Se entro dieci giorni dalla notifica non viene confermata con apposita comunicazione la sospensione dell'attività o depositata l'autorizzazione, il Responsabile del Servizio diffida il titolare a provvedere all'apertura o al deposito entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il Responsabile del Servizio dispone l'immediato esperimento delle indagini necessarie ad accertare l'eventuale sussistenza di una delle condizioni del

successivo Art.18 e, se del caso, provvede di conseguenza alla revoca dell'autorizzazione.

Qualora tali condizioni non sussistano, è comunque facoltà del Responsabile del Servizio l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge per l'inadempienza al disposto del primo comma del presente articolo.

Qualora la sospensione avvenga per motivi di particolare urgenza o gravità, il deposito dell'autorizzazione potrà essere inizialmente sostituito da una comunicazione a mezzo raccomandata A.R.

Le norme del presente articolo non si applicano per chiusure dovute a turni di ferie.

ART. 18 - Decadenza, Revoca e Sospensione dell'Autorizzazione

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, oppure sospenda per un periodo superiore a sei mesi l'attività dell'esercizio, salvo, in quest'ultima ipotesi, proroga non superiore a sei mesi per motivi di comprovata necessità.

L'autorizzazione viene inoltre revocata qualora vengano meno i presupposti ed i requisiti alla sussistenza dei quali il rilascio dell'autorizzazione è stato subordinato, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.

L'autorizzazione può inoltre essere sospesa qualora il titolare non si attenga alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al presente Regolamento.

A seguito dei provvedimenti di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, l'esercizio deve essere chiuso e l'attività svolta deve cessare.

ART. 19 Chiusura Temporanea dell'attività e Sospensione dell'autorizzazione

Nei casi di minore gravità per i quali non si dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, il Responsabile del Servizio può disporre la temporanea chiusura del locale per una durata che viene commisurata alla natura delle infrazioni commesse e che, comunque, non può eccedere la durata di 20 giorni.

Con il provvedimento di chiusura viene disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo equivalente a quello stabilito per la temporanea chiusura di cui sopra.

ART. 20 Esposizione dell'Autorizzazione

L'autorizzazione dovrà essere esposta nei locali ove si svolge l'attività unitamente ad un cartello predisposto e fornito dal Comune che riporti le principali norme e disposizioni igienico-sanitarie da osservarsi nell'esercizio dell'attività ed alla tabella indicante l'orario di apertura e di chiusura.

E' inoltre obbligatoria l'esposizione delle tariffe.

ART. 21 Registro Comunale per le Attività

Presso il competente Ufficio del Comune è istituito un registro per gli esercizi di estetista esistenti nel territorio comunale.

La tenuta di tale registro ha come scopo di mettere in grado l'amministrazione comunale di adempiere alla applicazione, al controllo e ad una corretta gestione del contingentamento fissato dal presente piano.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche dei singoli esercizi e sulla superficie globalmente utilizzata per ogni tipo di attività.

Su tale registro andranno annotate:

- tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attivazione del registro medesimo, con l'indicazione dei seguenti estremi:

a) numero e data del provvedimento;

b) titolare dell'attività;

d) indirizzo del locale;

e) superficie del locale di servizio al pubblico;

- tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, chiusure, nomina di rappresentante o modifiche ad uno qualunque degli elementi indicati al comma precedente.

- gli eventuali provvedimenti adottati e le violazioni accertate.

Tale registro potrà essere tenuto anche a fogli mobili e/o con sistemi elettronici o meccanografici purché da queste sia possibile ricavare, oltre allo stato di fatto attuale, tutte le variazioni intervenute nel tempo.

Per consentire agli uffici comunali il tempestivo aggiornamento dei dati in loro possesso, tutti coloro che ottengono una nuova autorizzazione, o apportino, con autorizzazione comunale o per proprio diritto una qualunque variazione alle caratteristiche dell'esercizio, dovranno fornire, per il nuovo stato di fatto, tutte le informazioni utili a tale scopo. La rilevazione dei dati verrà fatta a cura dell'amministrazione comunale, eventualmente con una propria modulistica.

ART. 22 Fallimenti Procedura

Quando sia stato dichiarato il fallimento di un imprenditore, titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata a norma della vigente legislazione, il curatore deve provvedere al deposito dei suddetti documenti presso l'Ufficio comunale competente.

Detto ufficio rilascia un documento comprovante l'avvenuto deposito, che ha durata per il tempo indicato dal curatore del fallimento e comunque fino all'adozione, da parte degli organi giudiziari preposti al fallimento, dei provvedimenti relativi alla sorte del locale coperto dall'autorizzazione in oggetto.

Nel caso di esercizio provvisorio dell'attività disposto dal Tribunale, ai sensi dell'Art.90 R.D. 16.3.1942 n. 267, il curatore è tenuto a produrre all'Ufficio comunale il relativo decreto del Tribunale, a richiedere la cessazione del deposito dell'autorizzazione e, nell'ipotesi in cui si intenda proporre altra persona nella gestione delle attività, ad indicarne il nominativo.

In caso di sospensione dell'esercizio provvisorio o comunque di termine della gestione ad esso inerente, il curatore è tenuto a darne comunicazione al Responsabile del Servizio ed a provvedere al deposito dell'autorizzazione.

Quando l'attività sia stata definitivamente ceduta a terzi da parte della curatela, oppure si è verificata per qualsiasi ragione la definitiva cessazione dell'impresa fallita, si applicano le norme relative ai subingresso per atto tra vivi, o relative alla cessazione di negozi.

Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Parte 2 CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI

ART. 23 Organizzazione degli Spazi

Gli esercizi possono essere organizzati su uno o più piani, con o senza accesso diretto dalla pubblica via, secondo le norme e i requisiti stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, nazionali e locali.

Gli spazi facenti capo ad un'unica autorizzazione possono essere articolati in più locali comunicanti tra loro direttamente o attraverso passaggi privati o condominiali.

Non possono essere considerati facenti capo ad un'unica autorizzazione i locali non comunicanti e tali che per spostarsi dall'uno all'altro occorra attraversare spazi pubblici, salvo che uno dei locali sia tenuto normalmente chiuso e il pubblico vi possa accedere solo accompagnato dal personale di vendita.

La separazione fra superfici deve essere realizzata generalmente con elementi strutturali rigidi fissati alle pareti e al pavimento, salvo nei casi particolari di cui ai commi successivi.

ART. 24 Condizioni Igienico-Sanitarie dei Locali

A.CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'AMBIENTE:

Nell'ambiente ove viene esercitata l'attività di estetista devono essere individuate una zona (o spazio) di attesa, una zona (o spazi) ove viene espletata l'attività, uno spazio per i servizi ed una zona ove vengono conservate le scorte, i materiali d'uso ed eventualmente apparecchiature mobili o di piccole dimensioni (comunemente indicata col termine di "retro").

Spazio di attesa: deve avere l'altezza minima di m 3 (m 2,70 se l'attività è esercitata nel domicilio dell'esercente); deve essere illuminato ed aerato direttamente (nel rapporto di 1/8). L'aerazione può essere attuata meccanicamente garantendo un ricambio di almeno 2,5 volte/h il volume del locale.

Se costituito da un locale, questo deve avere superficie minima di 9 mq.

Lo spazio di attesa: - può aprirsi direttamente nella zona ove viene espletata l'attività, mediante apertura netta di almeno m 0,90.

- può esser rappresentato da spazio antistante a box o cabine di lavoro.
 - deve essere sullo stesso piano rispetto ad almeno un ambiente di lavoro per consentire l'accesso ai portatori di handicap.
-

Per ogni posto d'attesa a sedere vengono fissati convenzionalmente m 0,60 di parete con esclusione delle porte.

Zona o spazi per l'espletamento materiale dell'attività: possono essere costituiti da uno o più locali separati fra loro o intercomunicanti aventi i seguenti requisiti;

altezza minima di 3 m (2,70 se l'attività è esercitata nel domicilio dell'esercente);

aeroilluminazione diretta nel rapporto di 1/8; l'aerazione può essere ottenuta anche meccanicamente garantendo un ricambio di almeno 2,5 volte il volume del locale.

Il locale più piccolo non deve essere inferiore a mq 9 se gli spazi ove si espleta materialmente l'attività sono costituiti da almeno 2 locali. La superficie minima dello spazio di lavoro deve comunque essere non inferiore a 15 mq. per il primo posto di lavoro più 5 mq. per ogni ulteriore posto di lavoro. Se lo spazio per l'espletamento dell'attività è comune all'attesa occorrono almeno 25 mq. complessivi.

Sono ammessi anche box(o cabine) la cui dimensione minima è di mq 6 (2 x 3). In tali casi le pareti divisorie, opache, devono essere tronche (h= 2 m).

L'accesso deve garantire la decenza e la privacy e deve avvenire per ciascun box da uno spazio comune (hall, corridoio, attesa). Sono ammesse comunicazioni fra box ma non in sostituzione dello spazio comune. Tutti i box come pure tutti i locali chiusi, devono essere dotati almeno di lavello proprio (acqua calda e fredda), con scarico d'acqua collegato alla fogna e rubinetteria ai sensi del DPR 327/80 e successive modifiche, un proprio punto di luce artificiale ed un campanello d'allarme a distanza.

Per ogni box deve essere garantito un efficace ricambio di aria forzata.

La presenza in un box o in un locale apparecchiature in numero elevato od ingombranti, può richiedere dimensioni minime superiori rispettivamente a mq 6 e mq 9.

Più box o più locali di lavoro possono anche aprirsi su uno spazio centrale che può fungere da spazio di attesa e nella quale va garantito almeno un ricambio d'aria nei limiti indicati. In tal caso la luce naturale può essere sostituita anche dalla sola luce artificiale.

Servizi: fino a 10 soggetti (titolare + lavoranti + clientela, quest'ultima intesa come numero max di posti di lavoro), va garantito un wc con relativo antibagno.

Al personale (titolare + lavoranti) va sempre garantito un ambiente (spogliatoio) di dimensioni sufficienti a contenere un armadietto doppio per persona. Tale ambiente deve essere aerato, e può aprirsi nell'unico wc esistente; in tal caso l'antibagno per il pubblico deve essere fisicamente separato dallo spogliatoio.

La dotazione minima del locale wc, è costituita da una turca raso pavimento e da un lavello che può essere sistemato nell'antibagno anche quando funge da spogliatoio.

Per oltre 10 soggetti occorrono 2 wc, per oltre 20: 3 wc disposti ed organizzati, compreso lo spogliatoio, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Area Dipartimentale di Vimercate dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 3.

Per le caratteristiche della rubinetteria e degli accessori, si rimanda al DPR 327/80 e successive modifiche.

Retro: con questo termine si intende indicare uno spazio, un ambiente, ecc. non frequentato dal pubblico ove vengono conservate le scorte dei prodotti in uso, le macchine e le apparecchiature portatili di uso estemporaneo e tutto quanto può essere necessario per un corretto espletamento dell'attività.

Se viene utilizzato anche per attività d'ufficio, oltre ad una superficie di 9 mq, occorre aria e luce naturale nel rapporto di 1/8; in assenza di finestra apribile, va sempre garantito un ricambio di almeno 2,5 volte il volume del locale.

Il retro può essere rappresentato da un angolo o spazio (opportunamente delimitato) dell'ambiente di cui al punto b sopra descritto.

Soppalchi: sono ammesse soppalature che non devono eccedere complessivamente né il terzo della profondità né della superficie di ciascun locale.

Gli spazi sopra e/o sotto il soppalco possono avere le seguenti utilizzazioni a seconda dell'altezza libera:

oltre 2,70 m - attività lavorativa

da 2,40 a 2,69 m - spazio di attesa

se inferiore a m 2,40, è vietata la presenza o sosta di persone, (pubblico, lavoratori); essendo possibile solo l'uso come retro, fatte salve le norme di sicurezza ed escluso l'uso per attività d'ufficio.

B IMPIANTI.

1. **Aria.** Le canne di ventilazione e quelle dell'aria condizionata, (prese e bocche d'espulsione), di norma devono sfociare al tetto. Le prese devono essere posizionate ad almeno 6 m dallo spiccatto del marciapiede se verso strada e di 3 m se verso cortili, salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Area Dipartimentale di Vimercate dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 3.

Prese e bocche d'espulsione non devono generare rumori, odori e correnti fastidiosi al vicinato: devono aprirsi lontano da finestre, da ingressi, da corpi scala, androni, garage, scantinati, sottotetti, ecc.

2. Impianto elettrico. Deve essere realizzato a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dalle norme CEI 64/8.

Qualora venissero utilizzate apparecchiature assimilabili a strumenti elettromedicali (Norme CEI 64-5) con parti applicate sui clienti, gli impianti dovranno essere conformi anche alle prescrizioni di sicurezza previste per i locali adibiti ad uso medico (Norma CEI 64-4).

Le condutture di alimentazione degli apparecchi devono essere sistemate con le modalità di posa previste dalle Norme CEI 64-8 e pertanto non dovranno essere sparse lungo il pavimento. Le prese a spina dovranno avere le caratteristiche di sicurezza previste nella parte 7 della Norma CEI 64-8. L'impianto dovrà essere adeguatamente protetto contro i corto - circuiti e le sovracorrenti.

Deve essere, inoltre, prevista la protezione differenziale ad alta sensibilità dei circuiti (Legge 46/90).

Nel caso di attività con dipendenti, o con la presenza di più' soci, è obbligatoria l'installazione di un idoneo impianto di terra, che dovrà essere quindi denunciato al PMIP di Milano, in Via Juvara, 22, con apposito mod.B.

Nel caso di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, è necessario che al termine dei lavori effettuati dalla ditta installatrice, che dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge 46/90, venga rilasciata la dichiarazione di conformità sul modello previsto dal DM 20.2.92 corredato degli allegati obbligatori in esso indicati.

3. Impianti a gas combustibile e di distribuzione di acqua calda.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e similare, devono essere realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle con la denominazione UNI - CIG (legge 6 dic. 71 n 1083).

Le caldaie a muro e gli scaldabagni con potenzialità al focolare < 34 KW devono essere ubicate in locali aerati e la canna di esalazione deve sfociare singolarmente o a mezzo canne collettive ramificate oltre il tetto.

Le canne fumarie collettive ramificate devono possedere i requisiti previsti dalla Norma UNI - CIG 7129-92 (G.U. n 101 del 3.5.93 DM 21 Aprile 93).

Nel caso di installazione di nuove canne fumarie collettive è necessario predisporre il progetto, redatto da tecnico abilitato, previsto dall'art.4 DPR 447/91.

4. Distribuzione di sostanze gassose e/o aereiformi

Salvo quanto previsto per gli impianti di condizionamento, raffrescamento, ecc. è ammessa, senza autorizzazione specifica, esclusivamente aria compressa e senza alcun trattamento.

C CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I pavimenti devono essere di materiale liscio, lavabile, compatto e resistente agli urti; deve essere raccordato alle pareti con battiscopa non ligneo alto almeno cm 20 e ben aderente in modo tale da non permettere l'annidarsi di artropodi.

E' vietato l'uso di moquette; sono permessi tappeti, passatoie, e simili solo per motivi di arredo e comunque con superficie complessive di non oltre 1/10 della superficie del locale ove sono posati.

Le pareti devono essere lavabili e lisce fino a m 2,00. L'uso di eventuale perlinatura, in plastica, o comunque non in materiale ligneo, non oltre i 2 m di altezza, deve garantire la perfetta e totale aderenza al muro per evitare l'annidamento di insetti.

Gli intonaci delle pareti, oltre i 2 m e quello del soffitto, devono essere realizzati con malta di calce e sabbia e tinteggiati a calce con tinte chiare. Non sono ammesse doghe o controsoffittature.

Ogni 3 anni il locale va tinteggiato con una mano di calce a tinta chiara; la avvenuta periodica tinteggiatura va comunicata al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e

Area Dipartimentale di Vimercate dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 3.

La porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, qualora venga tenuta aperta per favorire l'aerazione, di tenda alla veneziana o di altri mezzi idonei alla protezione contro le mosche;

D SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN LOCALI AD USO PROMISCUO.

L'esercizio dell'attività negli stessi locali in cui si svolge attività di barbiere e/o parrucchiere, comporta il rispetto dei singoli regolamenti con le seguenti eccezioni:

1. Alla poltrona di barbiere, può essere attivata la sola attività di manicure, da espletarsi con il taglio dei capelli e/o della barba;
2. I servizi igienici e gli spogliatoi, possono essere in comune in numero e con limiti di cui al presente articolo
3. Deve essere distinto e tenuto separatamente lo strumentario delle due attività, fatta eccezione dello "sporco" destinato al lavaggio e che pertanto può essere raccolto senza distinzione.

Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente i locali ad essa adibiti devono essere nettamente distinti da quelli di abitazione e avere una opportuna zona di attesa.

ART. 25 Controllo Sanitario del Personale

L'idoneità sanitaria delle persone che esercitano l'attività di estetista va verificata ogni anno e viene certificata su apposito libretto sanitario rilasciato dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Area Dipartimentale di Vimercate dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 3.

L'idoneità sanitaria viene verificata anche per coloro che prestano temporaneamente la loro attività nell'esercizio. Per il dipendente, la visita medica e le indagini eventualmente necessarie, sono a carico del datore di lavoro.

Il fine dei controlli sanitari è quello di garantire:

1. che il soggetto non rappresenta alcun pericolo per la diffusione al pubblico di malattie infettive e parassitarie;
2. la salute dell'estetista e di chiunque altro opera nell'esercizio, in conseguenza dell'attività svolta.

Il rilascio (per la prima volta) del libretto sanitario, è condizionato anche dall'espletamento di un colloquio tenuto con personale del Servizio n 1 della ASL che mira a focalizzare i due aspetti sopracitati. La visita medica sarà integrata dall'accertamento radiologico del torace e dall'esecuzione della RW; mira inoltre ad escludere la presenza di altre malattie infettive e parassitarie. Nei soggetti con anamnesi negativa per l'epatite virale di tipo B, verrà proposta la vaccinazione gratuitamente.

Per tutti i soggetti che espletano l'attività di estetista, in conseguenza di infortunio (inteso come contatto accidentale con sangue di clienti per punture, tagli ferite, imbrattamento ecc.), occorso durante l'attività, a fini puramente assicurativi, va

effettuata la segnalazione da parte del datore di lavoro o dell'interessato entro 48 h al Servizio. Dovranno essere effettuati dei controlli ad intervalli preordinati nel tempo per valutare un eventuale contagio da HIV e da virus dell'epatite di tipo B (qualora non fosse stato vaccinato contro tale tipo di malattia).

Il Servizio n 1, al rilascio del libretto sanitario e ad ogni suo rinnovo, farà specifica domanda all'interessato se è disponibile ad effettuare l'accertamento dello stato di sieronegatività per HIV. Il libretto sanitario conterrà, inoltre, tutte le prescrizioni che il titolare del libretto dovrà attuare, ed il preposto all'esercizio dovrà far rispettare da parte del dipendente, (uso di guanti, di occhiali, ecc.; tempo max di stazionamento in posizione eretta, esclusione di certi prodotti cosmetici, ecc.), a salvaguardia sia della propria salute, che di quella del cliente.

Per quanto qui non specificamente indicato, si applicano le norme relative al libretto sanitario previste dal DPR 327/1980.

ART. 26 Comportamento degli Addetti al Servizio

Durante l'attività il personale (titolari e/o lavoratori) deve:

- 1) indossare abiti da lavoro ben puliti;
- 2) lavarsi accuratamente le mani prima sempre di servire un nuovo cliente ed alla fine del servizio;
- 3) utilizzare possibilmente guanti a perdere, di buona qualità, specie quando si prevede un contatto con le mucose e per le procedure di pulizia o disinfezione dello strumentario;
- 4) in caso di contatto con sangue, lavare la parte imbrattata con acqua e sapone e disinfettare con disinfettante a base di iodio;
- 5) in caso di taglio o puntura accidentale, seguire le norme sopraindicate e rivolgersi al più presto al proprio medico di famiglia.

Poiché a tutti gli effetti le evenienze 4 e 5 si configurano come infortunio sul lavoro, l'episodio va segnalato anche al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Area Dipartimentale di Vimercate dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 3 per gli opportuni provvedimenti.

ART. 27 Tecniche di Disinfezione

Spetta al Responsabile dell'esercizio, garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.

La disinfezione del materiale non monouso, va realizzata in due fasi: la fase della detersione e la fase della sterilizzazione. E' vietato in ogni caso l'uso di apparecchi a raggi UV.

1 fase (o fase della pulizia detta anche di detersione).

- a) Immersione degli strumenti in soluzione detergente, (es. lisoform, germoform), per almeno 30 min.

- b) spazzolatura con apposito spazzolino;
- c) sciacquatura sotto acqua corrente;
- d) asciugatura con carta assorbente tipo casalingo;

la fase di cui al punto a), può essere sostituita impiegando per almeno 3-4 minuti, appositi apparecchi ad ultrasuoni. La soluzione detergente deve essere rinnovata almeno 1 volta alla settimana.

2 fase (o fase della sterilizzazione)

Può essere realizzata con mezzi fisici come il calore (sterilizzazione tradizionale) o con metodi chimici. Per i metalli il metodo fisico più adatto è il calore (autoclave a 121° x 20'; oppure stufa a secco a 170° x 2h o a 180° x 1h); per la sterilizzazione d'emergenza di piccoli strumenti o sole punte: sfere di quarzo 230° x 2 secondi.

Per i metalli ed in particolare per gli strumenti di legno o di plastica la disinfezione chimica si può attuare con GLUTARALDEIDE 2%, BIONIL, PRESEPT disponibili in compresse da sciogliere in acqua e prodotti similari.

I pavimenti, previa aspirazione con aspirapolvere ogni sera, vanno lavati con lisoform, germoform, varechina o prodotti similari del commercio.

Conservazione degli strumenti: gli strumenti disinfettati devono essere riposti in appositi contenitori sterili chiusi fino alla utilizzazione.

ART. 28 Strumenti e Suppellettili

a. **Apparecchi elettromeccanici.** Sono ammesse le apparecchiature elencate nell'allegato alla legge 1/90 e successive modifiche. La collocazione di ciascuno degli apparecchi negli ambienti di lavoro deve tenere conto degli ingombri relativi ed è autorizzata di volta in volta solo se viene garantito un facile movimento all'utente ed al personale addetto e se sono collocati in modo da essere continuamente sotto controllo.

Sono vietate le vasche (da bagno, per massaggi, ecc.), atte ad accogliere più di una persona e locali contenenti più di una vasca. Dopo ogni uso, vanno adeguatamente lavate con soluzione detergente. Gli spazi che ospitano le vasche, devono essere piastrellati fino a m 2,00.

Sono vietati apparecchi vaporizzatori (nebulizzatori, inalatori, ecc.) sotto pressione e apparecchi per aerosol. L'acqua utilizzata per la produzione di vapore destinato a qualsiasi scopo, non può essere addizionata con alcun tipo di prodotto, sostanze, soluzioni, ecc. Gli eventuali trattamenti di decalcificazione, deionizzazione, desalificazione, ecc., vanno specificatamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Area Dipartimentale di Vimercate dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 3.

Le cabine per sauna devono essere in possesso di idonea certificazione attestante che l'eventuale materiale ligneo utilizzato (pareti, panche, pavimento), è stato trattato per impedire lo sviluppo delle micosi da Trichofiton; devono essere di dimensioni tali da accogliere contemporaneamente almeno 3 persone. Qualora l'attività svolta nell'esercizio accolga persone di sesso diverso occorrono 2 cabine,

L'ingresso in cabina deve avvenire sul lato più largo e deve avere apertura netta di almeno 85 cm.

L'office antistante le cabine, deve essere costituito da uno spazio largo almeno quanto la cabina sauna e profondo almeno 2 m.

Nella cabina va posizionato un segnalatore d'allarme a distanza.

Le lampade abbronzanti (viso, total body, ecc.), devono essere strutturate in modo tale che non possano essere manipolate direttamente dall'utente. La collocazione delle lampade total body è ammissibile nel box di cui al presente articolo punto A, b; se in locali chiusi, questi devono avere superficie minima di 9 mq. Il titolare dell'esercizio deve informare la clientela, mediante l'apposizione di un cartello ben visibile o di altro mezzo altrettanto efficace, di tutte le possibili controindicazioni cliniche all'applicazione dei raggi UV-A.

b. Strumentario, attrezzature: Sono definiti con termine di strumentario, tutti gli oggetti d'uso manuale o, se applicati a macchine elettromeccaniche, cambiabili manualmente, che vengono a contatto con una o più parti del corpo umano; sono tali pertanto le pinze, le forbici, le lime, i rasoi di ogni tipo, le frese, le punte, le cucchiaie, le sgorbie, le spatole, le fasce (elastiche o non), le bende, le garze, le cuffie, gli elastici, le vaschette, le arcelle, le cannule, le spazzole, i pettini, le salviette (di carta, di cotone), gli accappatoi, le tute, le spugne (naturali ed artificiali), i rulli di ogni tipo, le parti intercambiabili (adattabili), di tutte le macchine elettromeccaniche impugnabili manualmente, le coppe (per massaggio aspirante), le ciotole ecc., i poggiatesta di ogni tipo, le forcine, ecc.

Fanno parte delle attrezzature, le macchine elettromeccaniche di cui all'allegato della Legge 1/90 e tutte le apparecchiature per la sterilizzazione e la detersione degli strumenti e la pulizia dei locali per i quali è d'obbligo la dotazione di almeno un aspirapolvere.

c. Sostanze utilizzate: è vietato l'uso di prodotti non rispondenti ai requisiti di cui alla L.713/1986. Pertanto sono vietati, l'impiego e la consegna al cliente di creme, pomate, paste, unguenti, oli, liquidi, soluzioni, sali, impiastri, decotti, tinture coloranti, farine, ecc. preparati su ricetta del cliente, o segreta, o speciale, preparata o proposta dal titolare o del lavorante o venduta senza requisiti formali e di merito di cui alla Legge citata. Dell'uso di miscele, mescolanze ecc. fatte estemporaneamente, dei vari prodotti regolarmente in commercio, va reso edotto il cliente.

Lettoni, poltrone, sdraio, sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, tutto al meglio monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti ecc. o scaffalature chiuse. Le scorte di tali materiali devono essere proporzionate al flusso della clientela. Tali materiali, una volta usati, se destinati ad essere lavati, vanno rinchiusi in sacchi a tenuta.

E' ammesso il lavaggio degli accappatoi, asciugamani, ecc. presso l'esercizio; In tal caso il titolare deve avere a disposizione almeno una lavatrice di 5 kg., un armadio asciugatolo ed una attrezzatura per stirare. Dette apparecchiature devono essere raccolte solo in apposito locale di almeno 9 mq (con altezza non inferiore a 2,70 m) areato e ventilato naturalmente (1/8).

Non è ammessa la collocazione di queste attrezzature, nei servizi igienici.

In relazione al carico di lavoro può essere richiesta una ventilazione sussidiaria. L'ambiente sopra descritto, può essere utilizzato anche come guardaroba.

In assenza di tale organizzazione, il titolare dell'impresa deve dare dimostrazione di fruire del servizio di una lavanderia industriale con ritiro almeno una volta la settimana.

d. **Rifiuti:** Tutti i materiali decadenti dall'attività e che sono suscettibili di ricupero, sono considerati rifiuti potenzialmente infetti. Sono tali anche i guanti, i sacchetti che raccolgono la polvere degli aspirapolvere, i peli, le unghie, la forfora, i capelli, le lamelle cornee, le ciglia, le garze, i telini a perdere, i tamponi utilizzati per la detersione cutanea e per la pulizia degli orifizi ed aperture naturali, i batuffoli più o meno imbevuti di liquidi organici (sudore) ecc. di creme, di sangue in conseguenza di ferite, punture, tagli occasionali. Pertanto il titolare è tenuto a disporre di apposito registro di carico e scarico secondo la vigente legislazione. Gli strumenti monouso taglienti o puntuti, vanno smaltiti in appositi contenitori resistenti alla perforazione.

ART. 29 Termine per Sistemazioni Locali

Qualora il locale adibito ad esercizio di estetista, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art.24, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Autorità Sanitaria, sistemato convenientemente, il Responsabile del Servizio assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

ART. 30 Impossibilita' Oggettiva di Sistemazione dei Locali: Assegnazione di Termine

Nel caso in cui l'esercizio venga riconosciuto in condizioni tali da non poter essere sistemato adeguatamente dal punto di vista igienico-sanitario, anche applicando un margine di tolleranza del 10% sulle superfici, il Responsabile del Servizio assegna all'operatore un termine di 6 mesi eventualmente prorogabile di altri 6 mesi salvo quanto previsto dall'art.6 ultimo comma per trasferirsi in un altro locale idoneo.

Il suddetto termine decorre dal momento della comunicazione dell'impossibilità di sistemazione del locale.

Entro tale periodo dovranno essere comunque eseguiti gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale che fossero prescritti dall'autorità sanitaria.

Lo stesso termine potrà essere concesso in caso di trasferimento degli esercizi in nuovi locali.

Parte 3 CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 31 Suddivisione in Zone del Territorio Comunale

Ai fini dell'applicazione del presente REGOLAMENTO, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1: CENTRO STORICO

Zona 2: ESPANSIONE SUD

Zona 3: ESPANSIONE OVEST-NORD OVEST

Zona 4: TURISTICA

Zona 5: ESTERNA

Zona 6: CONCESA

Il tutto come meglio specificato nell'allegato cartografico.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale provveda a modificare il numero e/o i confini delle zone Commerciali, l'Amministrazione Comunale adotterà entro tre mesi i provvedimenti conseguenti.

ART. 32 Numero degli Esercizi e Distanza degli Esercizi Nuovi da quelli Esistenti

Il rilascio di nuove autorizzazioni, ferme restando tutte le altre condizioni di cui alla legge ed agli altri articoli del presente regolamento, potrà essere effettuato solo qualora siano verificate le distanze da altri esercizi dello stesso tipo e il rapporto fra abitanti ed esercizi indicato nell'ALLEGATO 3.

Le distanze vanno misurate secondo il percorso più breve, indipendentemente dagli attraversamenti pedonali.

Il rapporto abitanti/esercizio andrà verificato sia rispetto alla popolazione della zona in cui viene richiesta l'apertura sia rispetto alla popolazione residente nell'intero territorio.

Se vi è disponibilità in una zona ma non sull'intero territorio comunale, in tale zona saranno consentiti solo i trasferimenti interni alla zona o provenienti da zone sovrasservite)

L'autorizzazione andrà comunque rilasciata quando il rapporto fra gli abitanti e il coefficiente indicato nell'ALLEGATO 3 superi il numero degli esercizi già esistenti di una frazione superiore o uguale a 7/10.

I rapporti e le distanze suddette non si applicano ai casi di subingresso. In caso di trasferimento potranno essere autorizzate deroghe fino al 60% alla norma sulle distanze in caso di comprovata necessità o gravità (esempio: sfratto esecutivo non per morosità del conduttore, o simili).

Nelle aree a destinazione INDUSTRIALE, AGRICOLA o simili di PRG non potranno venire rilasciate nuove autorizzazioni, salvo i casi di trasformazione urbanistica realizzati con piano urbanistico esecutivo e sempreché l'attività di estetista sia ammissibile rispetto alle norme urbanistiche di zona. Le autorizzazioni esistenti potranno comunque essere trasferite all'interno della zona

Parte 4 SUBINGRESSI, TRASFERIMENTI E AMPLIAMENTI

ART. 33 Trasferimento dell'Esercizio

Gli esercenti che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale, potranno farlo previa presentazione di apposita domanda e conseguente rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, in questo caso, è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature e di quelli previsti dall'Art.32 del presente Regolamento.

ART. 34 Domande di Subingresso

Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, la domanda deve essere corredata dai documenti indicati all'Art.8 e riferiti alla persona del richiedente, dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda nonché della autorizzazione relativa all'esercizio considerato, che deve essere consegnata al UFFICIO competente per la sua archiviazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 35 Successione

In caso di morte o di invalidità, gli eredi potranno continuare l'attività per cinque anni o fino al compimento della maggiore età di eventuali minori, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'Art.2 della Legge 443 dell'8.8.85, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori.

Lo stesso diritto viene attribuito al coniuge, ai figli maggiorenni o minori emancipati o al tutore dei figli minori nel caso di intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione del titolare di licenza.

Decorso il suddetto termine l'autorizzazione sarà revocata salvo che uno degli eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Art.3 della legge 4.1.90 n.1.

In ogni caso dovrà essere presentata domanda al Responsabile del Servizio e dovrà essere documentata la qualità di erede.

Parte 5 NORME PER ATTIVITA' PARTICOLARI

ART. 36 Forme di Esercizio

L'attività di estetista non può svolgersi in forma ambulante, ma solo in esercizio con sede fissa.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente; in tale caso la relativa autorizzazione viene rilasciata qualora il richiedente acconsenta a che vengano effettuati i controlli da parte degli Organi Competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

I servizi effettuati a domicilio del cliente sono consentiti per coloro che dispongono di regolare autorizzazione all'esercizio della professione.

E' vietato all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione, ossia tutte quelle attività disciplinate dal R.D. del 27.7.34 n. 1265 e successive modificazioni. E' vietata parimenti ogni forma di pubblicità della attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 37 Esercizi Siti all'Interno di Strutture Ricettive o di Circoli Privati

Potranno essere rilasciate, in aggiunta ai limiti di cui all'Art.34. autorizzazioni per lo svolgimento di attività all'interno di strutture ricettive o di circoli privati, purché siano esclusivamente al servizio della clientela alloggiata o dei soci del circolo.

Dovranno comunque venire rispettate tutte le norme relative alle caratteristiche dei locali ed ai requisiti professionali e sanitari degli addetti e dei titolari, nonché quelle relative alle attrezzature impiegate.

L'autorizzazione è necessaria anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente o inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio.

ART. 38 Vendita di Cosmetici

Ai sensi dell'Art.7, Comma 1 della legge 4.1.90 n.1, le imprese artigiane autorizzate allo svolgimento dell'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo degli adempimenti di cui al Dlgs 114/98.

PARTE 6 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 39 Orario

Gli esercizi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito con apposita ordinanza dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, sentite le organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme, come sopra stabilito, sarà punita ai sensi dell'Articolo 19.

ART. 40 Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente REGOLAMENTO, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi nazionali, sono accertate e punite con le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n° 689.

Ai sensi della L. 4.1.90 n.1, chiunque eserciti l'attività di estetista sprovvisto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lit. 1.000.000.= a Lit. 2.000.000.=,

Chiunque eserciti l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art.3 della Legge 1/1990 è soggetto alla sanzione amministrativa da Lit. 1.000.000.= a Lit. 5.000.000.=.

Chiunque viola le altre norme del presente Regolamento, salvo previsto in materia da altre Leggi e Regolamenti è soggetto alla sanzione amministrativa da L.100.000 a L.500.000.

In caso di mancanza di requisiti o di inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione il RESPONSABILE DEL SERVIZIO sospende l'autorizzazione stessa e diffida a regolarizzare la situazione entro il termine di 180 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 41 Sanatoria

Agli operatori che prima dell'entrata in vigore della L.R. 48/89 già esercitavano l'attività di estetista in abbinamento a quella di parrucchiere o profumeria in forza di semplice autorizzazione sanitaria abbinata a quella di parrucchiere e che nel frattempo abbiano tenuto in vita l'attività, potrà essere rilasciata, su richiesta da presentarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed a condizione che dimostrino di avere ottenuto nel frattempo l'abilitazione professionale, l'autorizzazione di estetista in

sanatoria, anche in deroga alle norme di cui all'Art.32. Il locale e le attrezzature dovranno comunque essere preventivamente adeguati alle prescrizioni sanitarie.

ART. 42 Adeguamento della Normativa

Il presente REGOLAMENTO potrà essere modificato, con le stesse procedure seguite per l'approvazione, ogni volta che lo si ritenga necessario.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine ogni volta che si verificassero modifiche alla legislazione generale, o al regolamento locale d'igiene che rendono inadeguate tutte o parte delle disposizioni del presente regolamento.

In caso di emanazione di normative procedurali generali in funzione dell'attivazione dello Sportello Unico per l'impresa di cui alla D.Lgs. 112/98, delle norme, qualora non compatibili con quelle del presente regolamento, ne costituiranno automaticamente variante.

Delle eventuali modifiche dovrà essere data immediatamente notizia a tutti i titolari di autorizzazioni.

ART. 43 Periodo di Validità del Regolamento

Le norme del presente REGOLAMENTO sostituiscono quelle del precedente REGOLAMENTO Parrucchieri del 16/11/1992 limitatamente alla parte relativa alle cosiddette attività affini e avranno validità fino ad espressa revoca, o modifica.

Parte 7 ALLEGATI

ALLEGATO 1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

TIPO DI DOMANDA					
TIPO DI DOCUMENTO	RILASCIO EX NOVO	TRASFERIMENTO	SUBINGRESSO MORTIS CAUSA	SUBINGRESSO ATTO TRA VIVI	FATTI MODIFICATIVI DELL' AZIENDA
ABILITAZIONE PROFESSIONALE PERSONA FISICA	E		R	E	E
ABILITAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILE TECNICO	E		R	E	
CODICE FISCALE	E		E	E	E
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	R		R	R	R
DISPONIBILITA' LOCALI	A	A	A	A	
AUTORIZZAZIONI SANITARIE	R	R	R	R	
ATTO CESSIONE AZIENDA				E	
AUTORIZZAZIONE CEDENTE			E	E	
DENUNCIA SUCCESSIONE			E		
PLANIMETRIA LOCALI	E	E			
AGIBILITA' LOCALI	A	A	A	A	
DICHIARAZIONE PER TASSA RIFIUTI.					
CERTIFICATO REGISTRO IMPRESE	G			G	E

LEGENDA

E= documentazione per esame pratica	F= solo per persone fisiche
R= documentazione per rilascio autorizzaz	G= solo per persone giuridiche
A= documentazione per inizio attività	C= solo per domande concorrenti
P= solo in casi particolari previsti per legge	

ALLEGATO 2 ITER ISTRUTTORIA

DOMANDA PRESENTATA IL ___/___/____ **PROT.N°** _____

OGGETTO DELLA DOMANDA: (barrare le caselle corrispondenti)

apertura	<input type="checkbox"/>	Sospensione	<input type="checkbox"/>	cessazione	<input type="checkbox"/>
trasferimento per. forza magg.	<input type="checkbox"/>	Trasferimento . fuori zona	<input type="checkbox"/>	cambio ragione sociale	<input type="checkbox"/>
subingresso mortis causa	<input type="checkbox"/>	subingresso atto tra vivi	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
-----	<input type="checkbox"/>	-----	<input type="checkbox"/>	-----	<input type="checkbox"/>
--	-	--	--		

SCADENZA DEI TERMINI IL ___/___/____

RESPONSABILE PRATICA _____

SPEDITA COMUNICAZIONE RICEVIMENTO PRATICA IL ___/___/____

DATI GENERALI DELLA DOMANDA

OPERATORI DI ORIGINE	OPERATORI DI DESTINAZIONE
-----------------------------	----------------------------------

RAGIONE SOCIALE	COD	RAGIONE SOCIALE	COD

UNITA' LOCALE DI ORIGINE	UNITA' LOCALE DI DESTINAZIONE
---------------------------------	--------------------------------------

INDIRIZZO	COD	INDIRIZZO	COD

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELL'ATTIVITA'

Locale aperto al pubblico	<input type="checkbox"/>	A domicilio dell'esercente	<input type="checkbox"/>
All'interno di strutture ricettive	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
All'interno di circoli privati	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

SITUAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI	OK <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	------------------------------------

VALUTAZIONI DI CUI ALL'ART.34- ABITANTI / ESERCIZIO**ZONA COMMERCIALE** _____

ABITANTI ESISTENTI AL __/__/__/ N° _____

ESERCIZI ESISTENTI AL __/__/__/ N° _____

RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI PREVISTO (ALL.3) _____

ESERCIZI AMMISSIBILI N° _____

TOTALE COMUNE

ABITANTI ESISTENTI AL __/__/__/ N° _____

ESERCIZI ESISTENTI AL __/__/__/ N° _____

RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI PREVISTO (ALL.3) _____

ESERCIZI AMMISSIBILI N° _____

DI CONSEGUENZA L'ESERCIZIO RISULTA AUTORIZZABILE:

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SOLO PER TRASFERIMENTO <input type="checkbox"/>
------------------------------------	------------------------------------	--

NOTE:

VALUTAZIONI DI CUI ALL'ART.34- DISTANZE

DISTANZA MINIMA PREVISTA METRI _____

DISTANZE ESERCIZI PIU' VICINI

INDIRIZZO	DIST.

SI NO SOLO PER TRASFERIMENTO

MOTIVAZIONI E VALUTAZIONI

INTERRUZIONI DEI TERMINI

N°	MOTIVO	DATA	SCADENZA
1			
2			
3			
4			

NOTE:

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE - Allegato 1

DOCUMENTO	NECESSARIO	PRESENTE	DATE INTEGRAZIONI	
			RICHiesto	PRESENTATO
ABILITAZIONE PROFESSIONALE PERSONA FISICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ABILITAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILE TECNICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CODICE FISCALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DISPONIBILITA' LOCALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AUTORIZZAZIONI SANITARIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ATTO CESSIONE AZIENDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AUTORIZZAZIONE CEDENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DENUNCIA SUCCESSIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PLANIMETRIA LOCALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AGIBILITA' LOCALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DICHIARAZIONE PER TASSA RIFIUTI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CERTIFICATO CAMERALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

NOTE:

RICHIESTE DI PARERI

ORGANO	DATE			ESITO		
	Richiesta	Sollecito	Risposta	Favorevole	Contrario	Altro
Prefettura per antimafia				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALUTAZIONI DELL'UFFICIO**PROVVEDIMENTO NECESSARIO**Autorizzazione Presa d'atto Reiezione Altro **PARERE FINALE** **FAVOREVOLE** **CONTRARIO**

MOTIVAZIONI DEL PARERE:

FIRMA DEL RESPONSABILE _____ DATA __/__/____

PROVVEDIMENTI

A SEGUITO DELLA PRESENTE ISTRUTTORIA SONO STATI EMESSI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI :

OGGETTO	NUMERO	DATA	FIRMA

EVENTUALI NOTE DI DISSENSO RISPETTO AL PARERE DELL'UFFICIO :

ALLEGATO 3

LIMITI NUMERICI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ZONA	RAPPORTO ABIT./ESER.	DISTANZE IN METRI
------	-------------------------	----------------------

1 CENTRO STORICO	700	50
2 ESPANSIONE SUD	1000	100
3 ESPANSIONE OVEST-NORD	1000	100
4 TURISTICA	(1)	(1)
5 ESTERNA	(1)	(1)
6 CONCESA	1000	100

Zona	Abitanti	Estetiste		Aut. Previste	Arrotondamento	Aut. Rilasciabili
		Esistenti	Abit./auto riz.			
1 CENTRO	1947	3	700	2,78	3	0
2 SUD	3287	1	1000	3,29	3	2
3 NORD/OVEST	3945	0	1000	3,95	4	4
4 TURISTICA	277	0	3000	0,09	0	0
5 ESTERNA	331	0	3000	0,11	0	0
6 CONCESA	1705	0	1000	1,71	2	2

TOTALE	11492	4	1200	9,58	10	6
--------	--------------	---	-------------	------	-----------	----------

(1) attività non ammessa in questa zona

(*) Alla data di approvazione del presente Regolamento, in riferimento agli 11492 abitanti residenti